

Dott. Giuseppe Cuccu

Revisore Legale - Tributarista

Via Piemonte n. 23 - 09030 Sardara (VS)

Tel. 0709387485 - Fax 0709385247

Spett.le

Cliente

CIRCOLARE N. 9/2014

OGGETTO: FINANZIAMENTI dei SOCI e BENI in GODIMENTO ai SOCI

Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148

Anche quest'anno, entro il prossimo giovedì 30 ottobre 2014, andranno trasmesse telematicamente due nuove comunicazioni:

- la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2013, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00
- la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2013. La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo

Le nuove comunicazioni (che *convivono* sullo stesso modello) sono finalizzate a contrastare l'intestazione «fittizia» di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore (si considerano familiari «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»). Le informazioni raccolte dall'Agenzia Entrate tramite queste comunicazioni sono quindi destinate alla composizione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell'accertamento sintetico del reddito in capo alle persone fisiche.

*Tributarista iscritto al n. 1241 dell'Istituto Nazionale Tributaristi ed esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n. 22 il 26 gennaio 2013
Revisore Legale iscritto al n. 80412 nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Partita Iva 02132130929 – Codice Fiscale CCC GPP 65S07 E281Y – E-mail: studio.cuccu@tiscali.it

Dott. Giuseppe Cuccu

Revisore Legale - Tributarista

Via Piemonte n. 23 - 09030 Sardara (VS)

Tel. 0709387485 - Fax 0709385247

FINANZIAMENTI e CAPITALIZZAZIONI all'IMPRESA

I soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa. Sono esclusi i finanziamenti e le capitalizzazioni "in corso" ma eseguiti in anni precedenti al 2013.

Il soggetto ricevente deve essere un'impresa residente in Italia ma il monitoraggio si estende anche ai soci e a familiari dell'imprenditore residenti all'estero.

La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Sono obbligate alla comunicazione **anche le imprese in contabilità semplificata** che dovranno quindi recuperare i dati dalla documentazione extra-contabile.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio gli aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea straordinaria o i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

La comunicazione va effettuata dall'impresa che ha ricevuto le somme. La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.

Per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel 2013 la comunicazione deve essere effettuata **entro il 30 ottobre 2014.**

BENI in GODIMENTO a SOCI/FAMILIARI

La concessione in godimento di un bene, da parte di una società/impresa individuale, ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, prevede:

- per l'utilizzatore *persona fisica* (socio/familiare) l'imputazione di un reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. h-ter, D.P.R. 917/1986) di importo pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene;
- per il concedente *società/impresa individuale* l'indeducibilità dei relativi costi.

L'Agenzia Entrate ha precisato che «sono esclusi dall'applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso»; non rientrano quindi i beni concessi all'utilizzatore per lo svolgimento di un'altra attività economica (e non per utilizzo privato).

*Tributarista iscritto al n. 1241 dell'Istituto Nazionale Tributaristi ed esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n. 22 il 26 gennaio 2013
Revisore Legale iscritto al n. 80412 nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Partita Iva 02132130929 – Codice Fiscale CCC GPP 65S07 E281Y – E-mail: studio.cuccu@tiscali.it

Dott. Giuseppe Cuccu

Revisore Legale - Tributarista

Via Piemonte n. 23 - 09030 Sardara (VS)

Tel. 0709387485 - Fax 0709385247

Per consentire all'Agenzia Entrate di monitorare l'applicazione di questa novità, si è previsto che gli imprenditori, individuali e collettivi, debbano comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). **La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.**

Rispetto a quanto originariamente previsto, **la comunicazione va effettuata solo se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.**

Sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

Vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore (residenti e non residenti nel territorio dello Stato), che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

- **i beni concessi in godimento agli amministratori**
- **i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit**
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci

*Tributarista iscritto al n. 1241 dell'Istituto Nazionale Tributaristi ed esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n. 22 il 26 gennaio 2013
Revisore Legale iscritto al n. 80412 nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Partita Iva 02132130929 – Codice Fiscale CCC GPP 65S07 E281Y – E-mail: studio.cuccu@tiscali.it

Dott. Giuseppe Cuccu

Revisore Legale - Tributarista

Via Piemonte n. 23 - 09030 Sardara (VS)

Tel. 0709387485 - Fax 0709385247

- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge

I beni oggetto di comunicazione sono divisi in 5 categorie:

- autovetture/altri veicoli
- unità da diporto
- aeromobili
- immobili
- altro (potrebbe trattarsi di telefoni, tablet, personal computer, biciclette, ecc.)

La comunicazione non è obbligatoria quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro", sono di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

I dati richiesti per identificare il bene oggetto di comunicazione sono:

- per autovetture e altri veicoli il numero di telaio (desumibile dal libretto di circolazione);
- per unità da diporto i metri;
- per gli aeromobili la potenza motore KW;
- per gli immobili gli identificativi catastali.

Per gli "altri beni" non è chiesta alcuna informazione identificativa.

La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.

Per i beni in godimento nel 2013, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 30 ottobre 2014**.

PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Come traspare da questa circolare informativa (peraltro analoga a quella per l'anno precedente), l'esame delle nuove comunicazioni dei finanziamenti soci e dei beni concessi in godimento si presenta come un'operazione piuttosto complicata.

I dati in nostro possesso non sono sufficienti per predisporre le comunicazioni eventualmente di vostra competenza. In particolare non lo sono MAI, quando non ci occupiamo direttamente della tenuta della contabilità ORDINARIA.

*Tributarista iscritto al n. 1241 dell'Istituto Nazionale Tributaristi ed esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n. 22 il 26 gennaio 2013
Revisore Legale iscritto al n. 80412 nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Partita Iva 02132130929 – Codice Fiscale CCC GPP 65S07 E281Y – E-mail: studio.cuccu@tiscali.it

Dott. Giuseppe Cuccu

Revisore Legale - Tributarista

Via Piemonte n. 23 - 09030 Sardara (VS)

Tel. 0709387485 - Fax 0709385247

Provvederemo a contattarLa direttamente qualora ritenessimo probabile che la comunicazione possa essere dovuta, eventualmente la inviteremo per un colloquio già nei prossimi giorni.

La invitiamo comunque a esaminare con attenzione quanto riportato da questa nostra circolare e a contattarci per qualsiasi dubbio e qualora ritenesse di trovarsi in una delle situazioni sopra prospettate.

Distinti saluti.

Sardara li, 24 ottobre 2014

Dott. Giuseppe Cuccu